

Dietro la spinta a chiudere per le festività, i timori per le riaperture delle scuole

# Il 7 gennaio fa paura al governo

## E per la maturità, entro febbraio si decide sugli scritti

DI ALESSANDRA RICCIARDI

**È** il 7 gennaio a far tremare il governo. Potrebbe essere la miccia che fa esplodere la terza ondata, con il ritorno delle lezioni in presenza per il 75% degli studenti delle superiori. Se i comportamenti degli italiani dovessero non essere importati alla massima cautela, le festività natalizie, con gli assembramenti per gli acquisti e gli spostamenti tra le regioni, che già si stanno registrando, e gli incontri conviviali, riaccenderebbero il numero dei contagi. La ripresa della curva si avrebbe 14 giorni dopo, proprio dunque in coincidenza con la ripresa delle lezioni. A quel punto le scuole diventerebbero il veicolo della nuova ondata. Considerazioni, quelle emerse dal confronto tra il premier **Giuseppe Conte** e i capidelegazione di governo, che sono in parte condivise dal Cts: i dati epidemiologici a oggi non supporterebbero una chiusura totale delle attività, un nuovo lockdown insomma. Ma la scelta politica di adottare una misura di massima cautela è del tutto legittima, è stato detto nelle interlocuzioni tra il Cts e il governo. E c'è chi, come il governatore del Veneto, **Luca Zaia**, mette in dubbio l'opportunità di ritornare a scuola il 7 gennaio già alle condizioni attuali.

**Dati chiari su quanto la scuola incida sui contagi non ci sono.** Lo stesso «Aggiornamento epidemico» dell'Iss allegato al verbale del Comitato tecnico scientifico del 24 di ottobre precisava che «i dati a disposizione a livello nazionale sono limitati per completezza». E sulla scuola spiegava: «Sebbene con casi in aumento dalla loro apertura», le scuole non sembrano essere «tra i principali contesti di trasmissione in Italia».

**Il limite dell'analisi epidemiologica** «si basa su dati di sorveglianza e monitoraggio con una completezza inferiore al 50% in un momento di sovraccarico dei servizi territoriali in molte regioni»: il 40,3% di completezza dei dati sul contesto di trasmissione dei casi con diagnosi e il 47% dei focolai attivi.

Tra i più intransigenti sostenitori della linea della chiusura ci sono il capodelegazione del Pd, il ministro della cultura **Dario Franceschini**, e il ministro della Salute, **Roberto Speranza** (Leu). Evidenzia gli effetti negativi per l'economia la capodelegazione di Italia viva, la ministra per l'agricoltura, **Teresa Bellanova**. Per la ministra dell'istruzione **Lucia Azzolina** (5stelle) questa volta è fondamentale che la scuola riapra e che non sia rinchiusa subito dopo. Ecco perché stringere ora con un



Giuseppe Conte

nuovo dpcm su spostamenti e attività per aprire le scuole a gennaio, senza ricadere nell'incubo post vacanziero di settembre, sembra inevitabile. Misure di maggior rigore stanno per scattare già in molti paesi europei, Germania in testa.

**In vista della riapertura del 7, procedono** a livello territoriale i tavoli di confronto tra prefetti, comuni e scuole per lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita e la riprogrammazione dei trasporti, soprattutto nelle grandi città. Mentre molti istituti soprattutto del Nord sono ancora in attesa che gli organici siano completati.

**In base alle evoluzioni dell'epidemia**, entro febbraio la Azzolina dovrà anche decidere come strutturare la prossima maturità. Occhi puntati sugli scritti, che rappresentano la situazione di maggiore rischio. Non è escluso che si possa ripetere un esame semplificato, con la sola prova orale.

© Riproduzione riservata

IL TAR BASILICATA: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CANDIDATO

## Gps, se il sistema del ministero ha tagliato le domande non c'è rimedio

DI CARLO FORTE

**S**e il sistema informatico dell'istruzione cancella pezzi della domanda di inclusione nelle Gps, non c'è niente da fare. Anche se ciò comporta l'esclusione dalla graduatoria. A meno che l'interessato non sia in grado di provare il malfunzionamento del sistema. A nulla rilevando che al ricorrente, di fatto, sia precluso l'accesso ai mezzi di prova. Perché il sistema gestisce milioni di operazioni e l'accertamento degli errori non è alla portata dei semplici cittadini. È quanto si evince da una sentenza emessa dal Tar della Basilicata il 3 dicembre scorso (760/2020). Il caso riguardava un aspirante docente, il quale aveva lamentato nel ricorso che, pur avendo compilato la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, si era visto escludere dalla graduatoria di una classe di concorso. Perché il sistema aveva cancellato una parte della sua domanda.

**Prima di adire il giudice, l'interessato** aveva anche esperito un tentativo di composizione bonaria della controversia. E aveva presentato un'istanza alla quale aveva allegato una certificazione rilasciata dalla stessa amministrazione scolastica recante i dati mancanti. Ma l'ufficio scolastico aveva rigettato il reclamo. Anche perché il sistema è stato programmato in modo tale da non consentire integrazioni delle domande da parte degli aspiranti docenti interessati. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale che terminava con il rigetto e la condanna alle spese del ricorrente: 1.500 euro + 325 euro di contributo unificato. Non si tratta, peraltro, di un caso isolato. Tant'è che la questione è stata fatta oggetto anche di un'interrogazione parlamentare alla quale la ministra Azzolina non ha ancora dato risposta, pur essendo stata presentata l'8 ottobre scorso. (si veda *ItaliaOggi* del 3 novembre).

**Prima di entrare nel merito della decisione**, i giudici amministrativi hanno respinto un'eccezione procedurale, mossa dall'amministrazione convenuta, dichiarando la propria giurisdizione sulla materia. Citando la giurisprudenza delle Sezioni unite, il Tar Basilicata ha spiegato che la giurisdizione del giudice ordinario comprende solo gli atti di gestione delle graduatorie. Mentre, in questo caso, si trattava di «vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali». In altre parole, anche le Gps sono comprese nella nozione di concorso. E quindi le relative controversie rientrano a pieno

titolo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito, invece, i giudici amministrativi hanno ritenuto che a questo genere di controversie non si applichi la normativa sul soccorso amministrativo (art. 6 della legge 241/90), per integrare successivamente le domande incomplete. Perché sebbene la procedura finalizzata alla formazione di una Gps ha «connotati tipicamente concorsuali», secondo il Tar Basilicata, il soccorso amministrativo «non si applica nei procedimenti selettivi» perché ciò violerebbe il principio della par condicio. Affermazione, questa, che contrasta con l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, ai candidati dei concorsi va sempre data la possibilità di integrare le domande. Perché ciò è funzionale all'interesse dell'amministrazione di assumere i candidati più meritevoli (si veda la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato 7975/2019).

**Il Tar Basilicata, infine, ha dichiarato che l'onere di provare il malfunzionamento del sistema ricade in ogni caso sul ricorrente.** E siccome non era stata fornita tale prova, ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese, sebbene sia prassi che la novità della materia giustifichi la compensazione. La pronuncia del Tar pone in evidenza una falla nella normativa sul procedimento amministrativo. Che non prevede espressamente il diritto dei cittadini, che partecipano alle procedure selettive finalizzate al reclutamento nella pubblica amministrazione, di integrare le domande incomplete. Anche se ciò, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi sopra) confligge con il principio di buona amministrazione, atteso che: «Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)».

**Il permanere di questa situazione induce a dubitare** della legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 241/90. Che sembrerebbe in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede il diritto di invocare il cosiddetto soccorso amministrativo in materia di reclutamento nella p.a. I costi esorbitanti dell'accesso alla giustizia amministrativa, peraltro, scoraggiano i diretti interessati ad esercitare il proprio diritto ad esperire l'azione giudiziale. Tanto più che la riforma del codice di procedura ha gravato le soccombenze in giudizio anche del carico delle spese legali della controparte.

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)